



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 08 del 25/02/2019

Oggetto:	Regolamento comunale applicazione I.U.C. - TARI. Integrazioni e modifiche.
----------	--

L'anno *Duemiladiciannove*, addì *venticinque* del mese di *febbraio*, alle ore **21.00**, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n. **417**, in data **22/02/2019**, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica		X
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia	X	
5. Flore Patrizia		X
6. Flore Stefano	X	
7. Monagheddu Vincenzo	X	
8. Oppo Pier Paolo		X
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena		X
11. Zedde Fabio	X	
TOTALE	6	5

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014): - commi da 639 a 640 - Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che, in applicazione della norma suddetta, con Del.C.S. n. 27, in data 12-03-2014, avente per oggetto: *“Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica municipale IUC”*, esecutiva, veniva approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei tributi IMU - TASI - TARI;

Richiamate le sottoelencate deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali veniva modificato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC):

- n. 12 del 13-04-2016
- n. 30 del 02-11-2016

Visto, in particolare l'art. 91.F che così come riformulato testualmente recita:

Art. 91.F - Versamenti -

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2.. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in **quattro** rate scadenti il **30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre ed il 30 dicembre** dell'anno di competenza del tributo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il **30 ottobre** dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è

arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/ pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. I pagamenti inerenti gli anni precedenti il periodo di competenza del tributo dell'anno in corso, possono essere effettuati in numero di quattro rate scadenti **il 30 di ogni mese. La scadenza viene fissata dal responsabile dell'Ufficio Tributi nell'atto di approvazione del Ruolo di carico entro il periodo tra il mese di settembre e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, mentre, in unica soluzione entro il 30 del mese successivo alla scadenza fissata per la prima rata.**

Considerato che l'amministrazione comunale intende:

- modificare il comma 4, stabilendo il pagamento dell'importo in unica soluzione entro il 30 novembre, anziché il 30 ottobre;
- modificare il comma 5, stabilendo che i pagamenti inerenti gli anni precedenti il periodo di competenza del tributo dell'anno in corso, possono essere effettuati in numero di quattro rate scadenti **il 30 di ogni mese.**
- la scadenza viene fissata dal responsabile dell'Ufficio Tributi, nell'atto di approvazione del Ruolo di carico o con atto successivo nel caso di modifiche ed integrazioni, entro il periodo tra il mese di gennaio e dicembre degli anni successivi alla competenza di riferimento del ruolo, mentre, in unica soluzione entro il 30 del mese successivo alla scadenza fissata per la prima rata, che va a sostituire il comma precedentemente in vigore: *"I pagamenti inerenti gli anni precedenti il periodo di competenza del tributo dell'anno in corso, possono essere effettuati in numero di quattro rate scadenti il 30 di ogni mese. La scadenza viene fissata dal responsabile dell'Ufficio Tributi nell'atto di approvazione del Ruolo di carico entro il periodo tra il mese di settembre e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, mentre, in unica soluzione entro il 30 del mese successivo alla scadenza fissata per la prima rata;"*

Visto che, con le modifiche proposte, non viene sostanzialmente modificato il regolamento vigente, ma trattasi di rettifiche gestionali, per cui si rende necessario dare corso con urgenza alle modifiche ed integrazioni dello stesso;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

Visto l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione rispondente pienamente alle esigenze dell'amministrazione comunale;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con **n. 6** voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai **n. 6** consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare le integrazioni e modifiche all'art. 91.F del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica municipale IUC", come meglio richiamato in narrativa, così come segue:

- modifica al comma 4: *Omissis* **in unica soluzione entro il 30 novembre dell'anno di competenza del tributo. ... omissis ...;**
- modifica al comma 5: *I pagamenti inerenti gli anni precedenti il periodo di competenza del tributo dell'anno in corso, possono essere effettuati in numero di quattro rate scadenti il 30 di ogni mese. La scadenza viene fissata dal responsabile dell'Ufficio Tributi, nell'atto di approvazione del Ruolo di carico o con atto successivo nel caso di modifiche ed integrazioni, entro il periodo tra il mese di gennaio e dicembre degli anni successivi alla competenza di riferimento del ruolo, mentre, in unica soluzione entro il 30 del mese successivo alla scadenza fissata per la prima rata.*

Il nuovo testo riformulato dell'articolo, e il seguente:

Art. 91.F - Versamenti -

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2.. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in **quattro** rate scadenti il **30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre ed il 30 dicembre** dell'anno di competenza del tributo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il **30 novembre** dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/ pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. I pagamenti inerenti gli anni precedenti il periodo di competenza del tributo dell'anno in corso, possono essere effettuati in numero di quattro rate scadenti **il 30 di ogni mese. La scadenza viene fissata dal responsabile dell'Ufficio Tributi, nell'atto di approvazione del Ruolo di carico o con atto successivo nel caso di modifiche ed integrazioni, entro il periodo tra il mese di gennaio e dicembre degli anni successivi alla competenza di riferimento del ruolo, mentre, in unica soluzione entro il 30 del mese successivo alla scadenza fissata per la prima rata.**

Di dare atto che, con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi norma regolamentare attualmente in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 22/02/2019

Il responsabile del Servizio finanziario
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28/02/2019, al 15/03/2019, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 28/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 28/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura